



N. 33730/2010 REG.SEN.
N. 06643/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6643 del 2009, proposto da:
Tonin Perdoda, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Inghilleri, con domicilio
eletto presso lo studio della stessa in Roma, viale Spartaco N.139;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. N. RM/L/Q/2007/110040 dello Sportello Unico per
l'Immigrazione di Roma del 4 maggio 2009, notificato il 13 maggio 2009, con il
quale è stato deciso il rigetto della richiesta nominativa e numerica di nulla
osta al lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Alessandro Tomassetti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Il ricorrente, cittadino albanese, presente in Italia regolarmente da diversi anni
in virtù del permesso di soggiorno n. SRM556777 rilasciato dalla Questura di
Roma per motivi di lavoro autonomo, è titolare della omonima Ditta Edile
Artigiana PERDODA TONIN con sede in Roma, viale Filerete n. 179.

Poiché negli ultimi anni l'attività della propria ditta artigiana è aumentata, il ricorrente, non riuscendo da solo a far fronte ai contratti proposti, ha ritenuto opportuno compiere le pratiche per assumere un dipendente.

Tuttavia, poiché spesso i lavori che la Ditta si trova a compiere sono ubicati all'interno di condomini ed abitazioni, il ricorrente ha giudicato opportuno cercare di assumere una persona di estrema fiducia. Orbene, il ricorrente in Albania conosce alcuni connazionali che potrebbero, una volta assunti, collaborare con lui e compiere gli interventi edilizi commissionati anche nei momenti in cui egli dovesse essere assente perché impegnato altrove.

Conseguentemente, in data 11 dicembre 2007, il ricorrente presentò richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998, prot. n. P-RM/L/Q indicando nella persona del Sig. Ruci Elton il lavoratore da assumere a tempo indeterminato, per 20 ore settimanali.

Nell'ambito della richiesta il ricorrente, conformemente alla modulistica da presentare, dichiarava, tra l'altro:

- che il numero dei dipendenti in forza presso l'unità operativa presso cui sarebbe stato impiegato il lavoratore era pari a zero;
- che il fatturato conseguito dalla azienda nel corso dell'esercizio relativo all'anno 2007 ammontava ad euro 16.000;
- che il reddito di esercizio dichiarato nella denuncia annuale dei redditi di impresa nell'anno 2006 ammontava ad euro 12.852;
- che avrebbe garantito una retribuzione mensile lorda non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria.

In data 9 gennaio 2009, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma faceva pervenire al ricorrente la raccomandata a/r n. 13805643126-7 con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, si preavvisava il ricorrente del rigetto della istanza.

Conseguentemente, il ricorrente con raccomandata in data 12 gennaio 2009, inviava le proprie osservazioni riconducibili a tre punti:

- le forze lavorative chiamate a prestare la propria opera in favore della Ditta richiedente possono aumentarne il fatturato;
- la richiesta di nulla osta all'assunzione del lavoratore è stata presentata poiché concretamente la Ditta richiedente si trova a dover rifiutare alcune commesse;
- si esprimeva la più ampia disponibilità ad esibire copia dei contratti e dei preventivi proposti alla Ditta stessa nell'anno trascorso ed a fornire qualsiasi altro chiarimento richiesto, con richiesta di riesaminare la pratica sulla base dei nuovi elementi acquisiti.

Successivamente, con raccomandata a.r. in data 14 maggio 2009, lo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma faceva pervenire al ricorrente copia del provvedimento di rigetto della istanza di nulla osta al lavoro subordinato.

Deduce la ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per il seguente motivo:

- - violazione di legge in relazione:

- all'art. 20 D.Lgs n. 286/1998, nonché agli artt. 3 e 10 bis L. n. 241/1990;
- alle norme interne con riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 55/2000;
- alle norme regolamentari con riferimento all'art. 30 bis D.P.R. n. 394/1999, come inserito dal D.P.R. n. 334/2004;
- al Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 394/1999 in materia di immigrazione;
- al CCNL per i lavoratori edili delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente.

Alla udienza del 3 novembre 2010 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con ricorso in oggetto, l'odierno ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui è stato negato il nulla osta all'assunzione di un lavoratore subordinato.

Deduce la parte ricorrente che la motivazione dell'atto impugnato è del tutto lacunosa perché non consente di comprendere quali siano gli elementi presi in considerazione dall'Amministrazione nel corso dell'istruttoria, quali i criteri adottati per valutare la capacità economica dell'impresa in relazione alla richiesta di assunzione, quale l'iter seguito nell'assumere la decisione.

Evidenzia, inoltre, che il difetto motivazionale emerge anche in relazione alle disposizioni della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l'impiego, Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, n. 55/2000 – non modificata, sul punto, dalla circolare n. 1/2005 dello stesso Ministero – secondo cui la "(...) capacità economica dell'imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente (...)". Difatti, la domanda era stata integrata dal ricorrente mediante la presentazione all'Amministrazione di una memoria in data 12 gennaio 2009 nella quale si evidenziava, da un lato, il costante incremento del fatturato attivo dell'impresa, dall'altro, il parallelo incremento della forza lavoro in carico alla ditta.

Sul punto, il Collegio osserva che l'art. 3 della legge 1990 n. 241 impone alla Amministrazione un obbligo di motivazione del provvedimento con espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.

D'altro canto, la giurisprudenza ha precisato che il difetto di motivazione "si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito nell'emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l'adozione" (cfr. ex plurimis C.d.S. 30.08.2006 n. 5064).

Nel caso in esame il provvedimento impugnato si limita a rilevare: "reddito

insufficiente a garantire il regolare pagamento della retribuzione e degli oneri previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro”, ma non indica le ragioni di tale asserita non conformità del reddito, né consente di comprendere per quale motivo il reddito medesimo sia insufficiente rispetto all’assunzione di un nuovo lavoratore.

In altri termini, la generica affermazione dell’insufficienza reddituale non equivale alla indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione adottata, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non chiarisce, in violazione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241, le ragioni fattuali e normative che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

D’altra parte – come esattamente rilevato dal ricorrente – la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l’impiego n. 55 del 28.07.2000, non contiene disposizioni che quantificano la capacità economica necessaria ai fini dell’assunzione di un lavoratore straniero, ma individua le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare.

Inoltre, la circolare n. 55 precisa, al punto 1.2 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione – che “Per quanto riguarda la lettera c) (copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica), la documentazione citata consiste nelle copie delle denunce IRPEF/IRPEG (Mod. Unico), nel registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), nel bilancio d’esercizio, nelle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante. Conformemente agli indirizzi di semplificazione dell’attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali o la autocertificazione, laddove quest’ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito. La facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell’azienda, anche l’iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell’art. 9 D.P.R. 252/98) ed il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 30 di che trattasi, riguardanti l’applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica sia all’esigenza dell’impresa. Tale capacità economica dell’imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero degli operai da assumere sia all’esigenza dell’impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente”.

Nel caso di specie il ricorrente in data 12 gennaio 2009, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha presentato una memoria in cui ha illustrato le esigenze dell’impresa e la congruità della richiesta rispetto alla capacità economica della medesima, riferendo in ordine all’espansione della ditta, sia sul piano del fatturato, sia su quello del numero dei lavoratori dipendenti.

Nondimeno, il provvedimento impugnato si limita ad affermare – come rilevato dal ricorrente – che “il ricorrente non ha prodotto ulteriori chiarimenti o

elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica”.

E' evidente che tale affermazione non soddisfa l'obbligo motivazionale, in quanto non consente di capire le ragioni per le quali le deduzioni del ricorrente non permettevano comunque di accogliere l'istanza.

Inoltre, tale profilo della motivazione non è aderente alle disposizioni di cui al punto 1.2 della circolare n. 55, giacché è proprio la circolare ad imporre la valorizzazione delle autocertificazioni e delle relazioni illustrative del datore di lavoro, attinenti alla dimostrazione della capacità economica della ditta.

Pertanto, in presenza di siffatte produzioni documentali, l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminarle e a motivare sulla loro specifica rilevanza, in linea con la generale previsione dell'art. 3 della legge 1990 n. 241, non potendo limitarsi ad affermare, in modo del tutto generico, come nel caso di specie, che la documentazione non si è dimostrata idonea a superare il suindicato motivo ostativo.

In definitiva, la censura in esame è fondata, in quanto la motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato è del tutto apparente ed apodittica, in violazione dell'art. 3 della legge 1990 n. 241.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia fondato nei termini dianzi esposti e debba essere accolto.

Ravvisati giusti motivi, per quanto esposto in motivazione, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)